

## □ Interrogazione n. 264

presentata in data 26 gennaio 2011

a iniziativa del Consigliere Zinni

### **“Condanna penale a dipendente per calendario venatorio”**

a risposta orale urgente

Premesse che sulla stampa quotidiana locale è stato recentemente riportato, sotto la pittoresca titolazione “gli storni ringraziano”, che il funzionario della Regione Marche, Alessandro Agostini, ha riportato una condanna penale per annose vicende, risalenti all'anno 2006, legate all'approvazione del calendario venatorio che, come è noto, viene annualmente licenziato dalla Giunta Regionale;

Rilevato che dalla motivazione della inerente sentenza si ricava che l'imputato Agostini è ritenuto colpevole del reato ascritto in quanto, cito ex professo, “vera anima tecnica della delibera”, armato “del proprio fulmineo operare”, capace di spendersi “in una giornata frenetica”;

Dedotto che la condotta, ritenuta commendevole dal giudicante, enfatizzi un diverso profilo del condannato, stavolta positiva: vale a dire che il funzionario della Regione Marche ha, nel rapporto di servizio, palesato una efficienza degna di encomio consentendo al superiore gerarchico di sottoporre alla Giunta regionale il risultato dell'azione amministrativa nei tempi ristrettissimi calendati dalla Giunta medesima all'uopo convocata dal Presidente;

Accertato che da un richiamo alla normativa venatoria regionale, vigente ai fatti in contestazione, si apprende inoltre come, in barba anche alla stessa legge dello Stato, la disciplina della Regione Marche consentisse illegittimamente la caccia a talune specie protette, tra i quali lo storno, per la quale sia il Giudice Amministrativo, in sede cautelare, sia il giudice penale, condannando l'Agostini, hanno sottolineato, se ce ne fosse stato bisogno, l'estrema temerarietà ed il pressapochismo. E' altresì noto e vero come, proprio a seguito della vicenda di cui si discute, la Regione Marche si è vista costretta a modificare, seppur marginalmente, la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, che tuttora disciplina il prelievo venatorio, abrogando i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 30, legge citata;

Ritenuto che ciò è occorso con la legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 la quale, per evidente intemperività, non poteva né ha potuto, salvaguardare l'Ente, e per esso i funzionari di settore, da iniziative giudiziarie delle associazioni ambientaliste notoriamente contrarie alla pratica venatoria: da ciò si deduce pertanto come nella fattispecie un funzionario di questo Ente sia stato esposto senza alcuna motivazione giuridica o deontologica ad un rischio, rivelatosi fatale, al solo fine del mantenimento di un allargato consenso elettorale che solo una legge, regionale, riapprovata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, dacché rinviata per illegittimità, può consentire;

Tutto ciò premesso e rilevato il sottoscritto Consigliere,

INTERROGA

La Giunta regionale per conoscere in maniera puntuale e dettagliata:

- 1) per quale motivo, a seguito della palese illegittimità della l.r. 7/1995, non si è provveduto subito a tutelare il dirigente Agostini con azioni amministrative;
- 2) quali iniziative la Giunta regionale intenda intraprendere nella fattispecie poste all'esame ove risulta incontestabilmente la sovraesposizione di un dipendente a responsabilità immaginabili solo se riferite ad un impeccabile rapporto di servizio;
- 3) quali iniziative la Giunta regionale intenda intraprendere altresì nel delicatissimo settore dei rapporti con il personale qualora, anche in settori dell'agire amministrativo, fatti imputabili al maldestro ordinamento legislativo e sub legislativo dell'Ente esponano i propri funzionari a giudizio con gravi ripercussioni nella vita lavorativa ed extralavorativa.